

SENATO DELLA REPUBBLICA  
*XI Legislatura, 42ª Seduta pubblica*  
*Mercoledì 16 settembre 1992 (Antimeridiana)*

Discussione

Orsini (DC), relatore

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 42<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992» (153):
<b>SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE</b>		
PRESIDENTE .....	3	ORSINI (DC), relatore .....
SARTORI (Rifond. Com.) .....	3	Pag. 5
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> ..	4	<b>Votazione finale e approvazione con modificazioni:</b>
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		
PRESIDENTE .....	4	«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» (463) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):
* LIBERTINI (Rifond. Com.) .....	4	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Discussione:</b>		
«Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati		PRESIDENTE .....
		13 e passim
		* GAVA (DC) .....
		16
		* LIBERTINI (Rifond. Com.) .....
		18
		CHIARANTE (PDS) .....
		19
		PAGLIARINI (Lega Nord) .....
		20

42ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 SETTEMBRE 1992

ACQUAVIVA (PSI) .....	Pag. 21
COMPAGNA (Misto-PLI) .....	22
* RASTRELLI (MSI-DN) .....	22
Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	14

**RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE .....	24, 25
* CROCETTA (Rifond. Com.) .....	24

**DISEGNI DI LEGGE****Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:**

«Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica» (574):

PRESIDENTE .....	25
SAPORITO (DC), f.f. ....	26
MANARA (Lega Nord) .....	26
* CANNARIATO (Misto-La Rete) .....	27
MARCHETTI (Rifond. Com.) .....	27
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	28

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 153:**

VINCI (Rifond. Com.), relatore di minoranza .....	Pag. 29
POZZO (MSI-DN), relatore di minoranza ....	33
MARCHETTI (Rifond. Com.) .....	42
PONTONE (MSI-DN) .....	44, 52
* ACQUARONE (DC) .....	47
SALVI (PDS) .....	48, 51
* CROCETTA (Rifond. Com.) .....	50
* LIBERTINI (Rifond. Com.) .....	51
* COLOMBO, ministro degli affari esteri .....	52
ANDREOTTI (DC) .....	53
Verifica del numero legale .....	51

**PER FATTO PERSONALE.**

* PRESIDENTE .....	55 e passim
* CROCETTA (Rifond. Com.) .....	55 e passim

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	42
Presentazione di relazioni .....	42
Apposizione di nuove firme .....	42

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

**Discussione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992» (153)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992».

Poichè la 3ª Commissione permanente ha concluso solo ieri sera i propri lavori, il relatore Orsini è autorizzato ad integrare la relazione scritta. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

ORSINI, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Ministro degli esteri, colleghi senatori, a fronte della responsabilità di svolgere prima in Commissione esteri ed ora in Aula la relazione introduttiva al dibattito sulla ratifica del Trattato di Maastricht, avevo ritenuto doveroso affidare ad un'ampia relazione scritta, che spero sia nelle vostre mani, l'oggettiva illustrazione del testo in esame.

Il testo contiene infatti un insieme di norme talmente complesse, rilevanti e intrecciate da richiedere un'analisi che ben difficilmente avrebbe potuto essere compiutamente espressa in sede di relazione orale. Essa, tuttavia, si rende indispensabile anche in rapporto al fatto che solo nella tarda serata di ieri si è concluso, presieduto dal senatore Fanfani, l'ampio dibattito in Commissione esteri, anche sulla base di articolati pareri espressi dalla quasi totalità delle Commissioni permanenti. Di esso, evidentemente, non si poteva dare atto nella relazione scritta precedentemente redatta.

Del complesso lavoro parlamentare condotto su Maastricht, lavoro forse poco noto alla pubblica opinione ma certo serio ed approfondito, sono emersi alcuni elementi centrali e largamente condivisi. Il primo di essi consiste nel pressochè unanime convincimento che il Trattato costituisce una tappa importante nel processo di creazione di una più stretta unione tra i popoli europei. La mancata ratifica del Trattato non solo comporterebbe il mancato raggiungimento della più stretta integrazione fra i Dodici che esso prevede, ma avrebbe effetti negativi gravi. Certo la CEE, l'Atto unico, lo SME permarrebbero in vigore, ma il complesso della costruzione europea perderebbe slancio e significato, sarebbe privato di quel carattere di processo in divenire verso una vera e propria unione federale che conferisce gran parte del fascino, della forza propulsiva ed aggregante.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali ragioni per cui, pur con rilievi critici anche di notevole peso, con un solo voto discorde, la Commissione esteri ha espresso l'orientamento di dare mandato al relatore di formulare all'Aula parere favorevole alla ratifica del Trattato.

Il Gruppo di Rifondazione comunista, che pure ha espresso una posizione largamente consapevole della rilevanza storica dell'integrazione europea, ha svolto una serrata critica ai rischi di «egemonia

tedesca» - cito testualmente - che il Trattato comporterebbe e ha sostenuto che il rientro dal disavanzo e dall'eccesso di debito pubblico che il Trattato comporta determinerebbe un peso eccessivo per le classi popolari, con ciò principalmente motivando il suo esplicito dissenso alla ratifica. Del resto, questa posizione è oggetto di una relazione di minoranza ed avrà ampia eco nel confronto parlamentare che seguirà la mia relazione. Mi sono permesso di osservare al riguardo già in Commissione, e lo ribadisco in Aula, che il rientro dal disavanzo e, in genere, dal debito pubblico è, Maastricht o no, interesse oggettivo del paese e che il Trattato comporta obbligazioni di fini e non di mezzi, consentendo ampia facoltà agli stati nazionali di raggiungere tali obiettivi con gli strumenti più opportuni. Il Trattato cioè consente agli Stati membri ampi margini di autonomia nelle scelte socio-economiche, imponendo soltanto di raggiungere determinati parametri macroeconomici per realizzare la convergenza propedeutica al passaggio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Una valuta stabile non è affatto in contrapposizione con un solido sviluppo, ma anzi lo rende durevole, come ad esempio dimostrano le vicende tedesche di un quarantennio.

I pareri delle Commissioni di merito sono tutti favorevoli, spesso all'unanimità, con osservazioni pienamente o largamente condivise dal relatore, osservazioni che riecheggeranno nella sintetica descrizione e nei giudizi sul Trattato che sto per esporre.

Onorevoli colleghi, il Trattato non configura quegli Stati Uniti d'Europa per cui rilevanti forze politiche e culturali del nostro paese - dal Manifesto di Ventotene in poi - da decenni si battono; e neppure formalmente sancisce quella unione a vocazione federale che era stata proposta dalla Presidenza olandese nell'ultima fase della Conferenza intergovernativa che ha preceduto la firma del Trattato. Ma indubbiamente costituisce una integrazione europea dotata, in ambiti di grande rilievo, di istituzioni, norme e poteri sovranazionali così penetranti ed incisivi da indirizzare davvero il futuro dei dodici Paesi firmatari verso quel destino ormai condiviso - cito testualmente - che il preambolo del Trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea carbosiderurgica già quaranta anni fa prefigurava.

Il Trattato di Maastricht, come è noto, per larga parte integra, amplia e modifica quello firmato a Roma nel 1957, costitutivo della Comunità economica europea. L'articolo 236 del Trattato di Roma ne sanciva l'emendabilità solo di comune accordo tra le parti contraenti, cioè all'unanimità, il che ha configurato la necessità giuridica oltre che sostanziale di raggiungere un difficile ma indispensabile compromesso tra soggetti nazionali portatori non solo di diversificati interessi, ma anche di distinte visioni sulla natura ultima, sul definitivo sbocco istituzionale dell'integrazione europea.

Come è noto, nell'ambito dei Dodici si confrontava e si confrontano posizioni impegnate a favore di una rapida evoluzione della Comunità verso l'unione politica a schietta vocazione federale, che ha il suo prevalente centro di legittimità nel Parlamento europeo, con quelle di coloro che coltivano invece prospettive di tipo confederale o addirittura affidano alla tradizionale via degli accordi intergovernativi l'armonizzazione delle politiche degli Stati membri.

Il coesistere di questi disomogenei orientamenti, presenti nell'opinione pubblica, nei Parlamenti e nei Governi, come dimostrano ampiamente le vicende francesi di questi giorni, ha reso necessaria una mediazione che ha portato ad una architettura del Trattato assai complessa e che è stata di volta in volta denominata a «pilastri» o «plurimodulare», «a tempio». Cosa vuol dire tutto questo? Che il Trattato è costituito da tre distinti pilastri: il primo è rappresentato dalle Comunità europee (bisogna usare il plurale perchè non si è addivenuti alla fusione tra CEE, CECA ed EURATOM, come forse sarebbe stato opportuno) ed è costituito dallo sviluppo e dall'ampliamento delle norme integranti già presenti *in nuce* nel Trattato della CEE del '57, che si ampliano in modo rilevante con particolare riferimento all'ambito economico e monetario, ma non soltanto ad esso; un secondo pilastro è costituito dalla politica estera comune e un terzo pilastro dalla convergenza raggiunta dai diversi paesi per accordi ed azioni comuni nell'ambito della politica interna e giudiziaria.

Tuttavia, mentre le misure connesse allo sviluppo della Comunità europea fruiscono a pieno titolo delle istituzioni comunitarie, del cosiddetto *acquis communautaire*, gli altri due pilastri - quello della politica estera e quello degli affari interni e giudiziari - sono prevalentemente regolati da intese intergovernative ed investono solo marginalmente il Parlamento europeo e le istituzioni comunitarie nel loro complesso.

Occorre sottolineare che i tre pilastri fanno capo a generali principi, le disposizioni comuni espresse dal titolo I del Trattato, che li collegano al quadro dell'Unione europea; tuttavia, diverse sono le norme istituzionali e le regole che governano la gestione dei tre diversi ambiti del Trattato.

Assai rilevante è il fatto che una serie di clausole evolutive e, più incisivamente, la clausola di revisione generale contenuta nella lettera *n*) delle disposizioni finali (che prevede una nuova Conferenza intergovernativa da attivare nel 1996) in qualche misura prevedano il futuro passaggio di alcune materie oggi affidate prevalentemente alla cooperazione intergovernativa all'ambito della Comunità, che ha un'impronta più schiettamente federale.

Da tutto ciò consegue il seguente giudizio di sintesi che vorrei esprimere al Senato affinchè lo possa verificare e, se lo ritiene, condividere; sicuramente esso è stato condiviso dalla maggioranza della Commissione che mi ha conferito il mandato di riferire all'Assemblea.

L'insieme del Trattato costituisce una sintesi evolutiva di molteplici integrazioni, di diversa penetranza, di distinta scansione temporale, di vari ambiti che, però, nel loro insieme, costituiscono connessioni talmente strette da configurare davvero un'Unione europea.

Vorrei fare alcuni brevi cenni sulle modifiche e gli sviluppi decisi dal Trattato sul primo pilastro, quello delle Comunità europee. Come sapete, il Trattato del 1957 affidava alla CEE il compito di promuovere un mercato comune al fine di favorire uno sviluppo armonioso delle attività economiche dei paesi membri e di accrescerne l'espansione continua ed equilibrata.

Crede che nessun osservatore in buona fede (anche i molti che nel 1957, quando il Trattato fu firmato, ad esso si opposero per poi

criticamente rivedere questa posizione e convergere sulla linea che nel 1957 la maggioranza di allora aveva proposto al Parlamento chiedendone l'approvazione) non possa che riconoscere che nell'arco dei trentacinque anni da allora trascorsi gli obiettivi della CEE sono stati in gran parte perseguiti e raggiunti, rendendo in tal modo la Comunità europea un'area sviluppata ed equilibrata che esercita un oggettivo fascino sui paesi contermini, considerato che molti di essi bussano alla porta della Comunità per avere ad essa accesso.

Ma il punto di sviluppo - e sono lieto sia qui presente il Presidente Andreotti - è stato l'Atto Unico che, stabilendo entro il 1992 il completamento nella Comunità del mercato interno inteso nella sua accezione più larga, e cioè come uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, ha dato un forte impulso all'accelerazione del processo di integrazione. Naturalmente, per ragioni politiche generali, esso è stato fortemente incentivato dagli straordinari avvenimenti che hanno mutato il panorama del mondo a partire dal 1989.

Tutto ciò ha dato luogo a nuove stringenti innovazioni, sulle quali non posso riferire ora per ragioni di tempo e per la cui analisi e valutazione rinvio al testo del Trattato, nonché alla relazione con la quale ho cercato di illustrarlo; vorrei fare però alcuni doverosi accenni all'aspetto centrale, che benchè non riassume tutto il Trattato - come sembrerebbe leggendo i giornali - è certamente molto importante: mi riferisco al processo di convergenza economica e di unione monetaria. Ho il dovere di dare su questo qualche indicazione al Parlamento.

Il testo del Trattato definisce e regola i tre aspetti della convergenza economica e della unione monetaria, che riguardano il coordinamento delle politiche economiche, e la fase di transizione verso il nuovo ordinamento il quale, per quanto attiene all'unione monetaria, entrerà a regime in un arco temporale variabile, ma comunque fissato tra il 1997 e, al più tardi, il 1999.

La convergenza economica si esplica attraverso procedure di coordinamento che determinano poteri in qualche misura sovranazionali, progressivamente più penetranti. Il coordinamento è esercitato attraverso una deliberazione del Consiglio europeo che elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche dei paesi della Comunità, a cui segue una serie di verifiche periodiche sulla evoluzione della situazione economica dei vari paesi e sulla loro maggiore o minore corrispondenza agli indirizzi generali fissati.

Il Consiglio ha poi il diritto di valutare se in determinati paesi esista un disavanzo eccessivo. Questa valutazione propedeutica a quella piena convergenza a cui consegue l'unione monetaria.

Per stabilire se esiste o meno un disavanzo eccessivo ci sono due norme apparentemente contraddittorie: la prima indica dei parametri numerici molto secchi e in qualche modo ineludibili, ed è contenuta in un protocollo allegato al Trattato; la seconda - che sta nel Trattato - afferma che la dichiarazione di disavanzo eccessivo nei singoli paesi membri va valutata «politicamente» tenendo conto del *trend*, dell'andamento, del graduale avvicinamento ai valori previsti e, in genere, delle linee di tendenza che caratterizzano le economie di quel paese. Per cui, a fronte di un andamento progressivamente virtuoso, anche se i

parametri non sono raggiunti, è possibile non esprimere un giudizio di disavanzo eccessivo (quindi non è soltanto un giudizio matematico, diventa un giudizio politico).

Certo, è vero - ed è dovere del relatore dare atto di ciò al Senato - che i parametri numerici sono molto stringenti e sono oggettivamente allo stato un obiettivo arduo da raggiungere per il nostro paese. Infatti, si stabilisce che il rapporto tra disavanzo pubblico effettivo e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, non deve essere superiore al 3 per cento (attualmente, come voi sapete, nel nostro paese è pari al 10, 2 per cento) e che il rapporto tra il debito pubblico complessivo e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60 per cento (attualmente, nel nostro paese, è pari al 101, 9 per cento).

Non vi è alcun dubbio, quindi, che il complesso delle norme sul coordinamento delle politiche economiche sia una indispensabile premessa per l'avvio dell'unione monetaria ed è altrettanto vero che l'unione economica monetaria è un traguardo storico che l'Europa si predispone a raggiungere, è un appuntamento che il nostro paese non può e non deve mancare. Ma è indiscutibile - è dovere del relatore ricordarlo al Senato - che il disavanzo pubblico e il debito pubblico del nostro paese, superando in misura rilevante i parametri indicati, impongono a chi ratifica il Trattato che contestualmente a questo impegno ci sia quanto meno il fermo proposito - come dicono i confessori - di proseguire con una politica tendente a conseguire i risultati cui con la sottoscrizione del Trattato ci si impegna.

La politica monetaria che viene determinata al capo successivo tende a diventare una politica monetaria unica.

La caratteristica più importante delle norme sull'unione monetaria - che mi sembra sia sfuggita a molti commentatori - è che mentre i vari aspetti del Trattato hanno una caratteristica fortemente evolutiva e stabiliscono ulteriori appuntamenti per affinare, sviluppare, avanzare, regredire o aggiustare le cose che sono state stabilite, le disposizioni sull'unione monetaria sono complete. Senza bisogno di ulteriori decisioni o pattuizioni, il Trattato stabilisce la moneta unica entro il 1999, al più tardi, senza che vi sia più niente altro da decidere. Questo avviene attraverso l'istituzione della Banca centrale europea che costituisce il sistema europeo delle banche centrali nazionali, con le quali mantiene rapporti molto stretti, anche di coordinamento, gerarchicamente sovraordinati.

Non voglio toccare argomenti delicati, ma osservo che ogni ruolo nazionale superiore a quello attualmente gestito da parte della Banca centrale italiana dovrebbe tener conto del suo rapporto di integrazione e di sottordinazione che in prospettiva esso avrà rispetto alla Banca centrale europea nel sistema complessivo europeo delle banche centrali. La Banca centrale europea fruisce di una grande autonomia, sul modello della *Bundesbank*, perchè è responsabile di un fine primario: quello di garantire la stabilità dei prezzi, come è ripetutamente affermato, a cui tutti gli altri sono subordinati, anche il sostegno alle politiche economiche dei paesi.

La Banca centrale europea entrerà in funzione all'inizio della terza fase e sarà preceduta dalla istituzione dell'Istituto monetario europeo,



che prefigura la Banca centrale e che entrerà in funzione nel 1994 con poteri abbastanza stringenti di coordinamento sulle banche centrali.

In realtà, si delinea un modello di relativa autonomia del potere monetario gestito dal sistema delle banche, che sono tutelate in vario modo e con varie norme da ogni possibile interferenza, fermo restando naturalmente il potere politico del Consiglio europeo di fissare i tassi di cambio con le valute extracomunitarie, di assumere le decisioni anche monetarie di rilievo macropolitico, salvo un margine di autonomia molto forte, che non posso illustrare qui analiticamente, previsto per il sistema delle banche centrali.

Si prevedono quindi in sostanza tre fasi: la prima, che è in corso, durante la quale i paesi membri devono procedere alla armonizzazione delle loro politiche, stabilire l'indipendenza delle loro banche centrali; una seconda fase, che inizia nel 1994 ed è particolarmente stringente, nel senso che prepara, attraverso il conferimento dei poteri all'IME, la nascita della Banca centrale europea ed il sistema europeo delle banche centrali; infine il censimento del 1996, in cui il Consiglio esamina quali sono i paesi che corrispondono ai criteri previsti per entrare nell'Unione monetaria, fissando, ma potrebbe anche non farlo, una data per l'inizio della III fase. In ogni caso, al più tardi nel 1999 scatta il meccanismo per quei paesi che rispondono ai criteri dettagliatamente indicati per entrare nell'Unione monetaria e con esso si entra nella III fase.

I criteri di accesso sono: la compatibilità delle legislazioni nazionali con il sistema europeo delle banche centrali; il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso di inflazione non superiore all'1,5 per cento rispetto ai tre Stati membri più virtuosi; la situazione della finanza pubblica che non deve essere contrassegnata dal disavanzo eccessivo di cui abbiamo detto; il rispetto dei margini di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio dello SME. Se tutti i paesi non corrisponderanno a queste condizioni, fermo restando il Trattato - anche se ogni trattato può essere cambiato - nel 1999 l'unità monetaria partirà comunque e chi non ha i requisiti richiesti resterà fuori con lo status di Stato membro in deroga; periodicamente si verificherà la situazione e uno Stato membro in deroga potrà entrare a far parte dell'Unione monetaria.

Devo dire, cari colleghi, che il passo verso l'effettiva unione europea che così si compie è decisivo ed irreversibile, assai più efficace di qualsiasi norma giuridica e di qualsiasi impegno politico.

Credo che gli operatori pubblici e privati e anche le politiche economiche dei singoli paesi non potranno che regolarsi sulla prospettiva, che è certezza, di questa evoluzione europea in un arco di tempo relativamente breve.

Ritengo sia mio dovere accennare brevemente al problema delle istituzioni europee ed al cosiddetto *deficit* democratico che, come giustamente molti colleghi e molte Commissioni di merito hanno sottolineato, è compresente nella struttura europea che il Trattato di Maastricht delinea. Il tema è molto vasto e lo tratterò solo per cenni. Il problema del *deficit* democratico consiste in sostanza nel fatto che una serie di poteri, ad esempio quelli di politica economica e monetaria di cui ho parlato, vengono sottratti ai Parlamenti nazionali e in gran parte

sono attribuiti al Consiglio o alla Commissione, senza essere trasferiti al Parlamento europeo se non parzialmente, cioè sono attribuiti a strumenti e a istituzioni che, pur rappresentando la legittimità e la rappresentatività governativa, non sono direttamente investiti dal mandato popolare. Questo è un problema grande e grave cui il Trattato in qualche misura pone rimedio, poichè aumenta i poteri del Parlamento europeo introducendo il meccanismo della codecisione legislativa, un meccanismo molto complesso che non si può qui dettagliatamente esporre, ma che, in sostanza, consiste in un diritto di veto che il Parlamento europeo ha su una serie di materie ad esso sottoposte dalla Commissione o dal Consiglio. Il Parlamento europeo dispone su materie rilevanti, anche se limitate, del potere di parere conforme e del potere di cooperazione, con il quale può costringere il Consiglio a votare all'unanimità una decisione sulla quale esso non sia d'accordo. Il Parlamento europeo non dispone nei confronti della Commissione dei poteri che in una Repubblica parlamentare il Parlamento ha nei confronti del Governo, tuttavia può votare una mozione di sfiducia a maggioranza di due terzi. Esso concorre alla decisione di nomina del Governo europeo, cioè della Commissione; infatti la nomina viene effettuata dai Governi ma solo su parere favorevole del Parlamento europeo. C'è un notevole ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, ma è certo che buona parte della materia di gestione comunitaria non prevede da parte del Parlamento europeo i poteri e il ruolo di normazione e controllo che normalmente i Parlamenti nazionali esercitano in una Repubblica democratica e parlamentare.

Il nostro paese ha costantemente sostenuto la linea di una chiarificazione e di un incremento dei poteri del Parlamento europeo, e ha sempre sostenuto, anche con parziali successi, che il Parlamento europeo deve disporre di un ruolo di piena codecisione legislativa con il Consiglio, al fine di garantire una rappresentatività democratica efficace all'interno delle istituzioni europee.

Le opinioni espresse dalla generalità dei membri della Commissione esteri, i contributi pervenutici dalle altre Commissioni di merito e anche il nostro comune sentire ci inducono a sollecitare fortemente il Governo a svolgere, in fase di preparazione della prossima Conferenza intergovernativa e in tutte le occasioni, l'azione necessaria affinché il ruolo del Parlamento europeo sia potenziato e con esso la democrazia dell'Unione; raccomandazione certo superflua avendo dinanzi a me un Ministro degli affari esteri che è stato Presidente del Parlamento europeo e che ha gestito a suo tempo i rapporti di tale organo con la Commissione ed il Consiglio con particolare incisività ed efficacia.

Cari colleghi, mi devo avviare alla conclusione e sono assolutamente convinto di essere caduto in entrambi i rischi che una relazione di questo tipo comporta; da un lato quello di essere poco chiaro e, dall'altro, quello di essere troppo prolisso, ma è difficile evitare l'uno e l'altro a fronte di una materia come questa.

Le statuizioni di Maastricht, che rappresentano aspetti molto importanti sul versante dell'integrazione politica sono costituite in primo luogo dalle disposizioni concernenti la politica estera e di sicurezza comune. Intendiamoci bene, una cooperazione in materia di politica estera tra i Dodici c'è da tempo. Essa è stata formalizzata con l'Atto

unico del 1986 ma, di fatto, c'era da tempo poiché la maggior parte di questi paesi faceva parte del Patto Nord-Atlantico e dell'Unione europea occidentale e quindi aveva dei legami generali di politica estera che anche durante il periodo della guerra fredda le interconnettevano in rapporti assai complessi e vincolanti. Oggi però si statuisce in modo formale non già una cooperazione politica ma una politica estera e di sicurezza comune. Si statuisce che questi paesi, a fronte di problemi di politica internazionale, sono chiamati ad assumere posizioni comuni e a svolgere azioni comuni, decidendo le azioni comuni anche a maggioranza e impegnandosi a mantenere nelle organizzazioni internazionali e nella scena internazionale una posizione comune, il che è molto rilevante. Per esempio, la presenza europea nelle Nazioni Unite dopo Maastricht non potrà che essere una presenza europea concordata ed univoca. Dopo Maastricht sulla scena internazionale i Dodici devono presentarsi con una unica voce ed assumere una analoga posizione. Ritengo tale svolta rilevante e considero - se mi è consentito dirlo, senza alcuna retorica - singolare e provvidenziale che alla fine del secolo XX, che ha seminato milioni di morti nel nostro continente per i conflitti tra gli Stati europei, la politica estera di tali paesi assuma un grado tale di convergenza e di unificazione da garantire quanto meno la pace tra loro. Cinquant'anni dopo il tramonto della CED che, come scrisse De Gasperi a Fanfani alla vigilia della sua morte con profetica lucidità, avrebbe bloccato per lustri il cammino dell'integrazione europea, riemerge qualcosa di più di una potenzialità: una prospettiva anche di difesa comune, certamente attraverso meccanismi complessi, attraverso ostacoli da superare. Comunque, l'intesa verso la identificazione dell'Unione europea occidentale, come strumento operativo dell'identità militare europea, emerge chiaramente dal Trattato.

Onorevoli colleghi, ometto qualsiasi cenno al terzo pilastro, cioè agli accordi in materia di affari interni e di giustizia. Rinviando alla relazione scritta, mi limito a richiamare una sola osservazione. Si tratta di materie che da sempre hanno costituito la più gelosa difesa ed esclusiva prerogativa degli Stati nazionali: il diritto di asilo, il transito per le frontiere, le attività di polizia, le attività di giustizia civile e penale, i fenomeni migratori. Si tratta di materie delicatissime, giudicate il cuore della sovranità nazionale. Il fatto che tali materie vengano poste in larga misura a fattore comune costituisce a mio avviso - psicologicamente prima ancora che legislativamente - un grande passo verso l'integrazione. D'altra parte i dodici paesi che definiscono il loro territorio senza frontiere non possono che preoccuparsi insieme delle frontiere esterne e stabilire delle regole comuni per le questioni che riguardano le frontiere nazionali interne alla Comunità (che progressivamente non ci saranno più).

Onorevoli colleghi, prima di terminare il mio intervento, svolgerò alcune brevissime considerazioni conclusive. Credo che si possa dire che l'analisi che abbiamo condotto sui molteplici aspetti del Trattato sull'Unione europea dimostra il fatto che esso investe, sia pure con diversa incidenza e con distinta scansione temporale, i tre grandi aspetti della sovranità nazionale: il governo dell'economia e della moneta, i rapporti internazionali e la difesa, la giustizia e la sicurezza interna. Queste tre essenziali funzioni dello Stato non solo sono definite

dai dodici paesi di Maastricht come di interesse comune, ma prevedono anche l'adozione di posizioni comuni e l'attuazione di azioni comuni. Certamente il grado e la modalità dell'integrazione sono diversificati in ciascuno di questi atti tuttavia, non vi è alcun dubbio che, attraverso tali integrazioni, la Comunità giustifica il mutamento del proprio nome. Infatti, non si chiamerà più Comunità economica europea, ma Comunità europea *tout-court*, proprio perchè travalica largamente il significato economico originario per assumere più globali e rilevanti dimensioni politiche.

Onorevoli colleghi, ritengo che un paese come il nostro, che ha sempre sostenuto una linea europeista schietta, genuina, autentica, con forte radicamento popolare, anche per la sua storia antica e recente, nella convinzione e nella consapevolezza, di più, nel profondo comune sentire che una libera integrazione tra i popoli d'Europa non appiattisce le peculiarità nazionali ma anzi le valorizza in un contesto più ampio e diversificato, possa e debba, nel filone di una sua storia antica, dare una adesione molto larga a questo passo rilevante nei confronti dell'unione europea.

Certo non è un traguardo, ma una tappa che coloro i quali, dopo la seconda guerra mondiale, operarono affinché la Costituzione della Repubblica consentisse cessioni di nazionalità a fini di pace e di giustizia avrebbero giudicato straordinaria.

Ho la sincera consapevolezza, la profonda convinzione e la coscienza ben chiara che, nel proporre a nome della Commissione esteri la ratifica del Trattato di Maastricht del febbraio 1992, adempio ad un compito giusto e che la decisione conforme del nostro Parlamento aprirà la strada ad una accelerazione rilevante del progetto di libera unità dei popoli d'Europa che garantirà la pace al nostro continente e potrà contribuire alla pace del mondo. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI e dei senatori liberali e socialdemocratici del Gruppo misto).*

~~PRESIDENTE. Sospendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 153, che riprenderà nel prosieguo della seduta.~~

~~**Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**~~

~~«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» (463) *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*~~

~~PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».~~

~~Ricordo che su tale deliberazione, al termine della seduta di ieri, è mancato il numero legale.~~